

DELIBERAZIONE 10 FEBBRAIO 2026

23/2026/E/EEL

**MECCANISMI DI ENFORCEMENT FUNZIONALI A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLA
PROCEDURA RIGEDI, APPROVATA DALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
421/2014/R/EEL, PER ASSICURARE L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DEL SISTEMA
ELETTRICO NAZIONALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1373^a riunione del 10 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, come emendata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (di seguito: direttiva 2023/2413) e dalla direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 2024/1711);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendata dalla direttiva 2024/1711;
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016;
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea del 2 agosto 2017;
- il regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea del 24 novembre 2017 come emendato dal regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione europea del 22 febbraio 2021;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, come emendato dalla direttiva 2023/2413;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendato dal regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: D.P.C.M. 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2007, n. 280/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 344/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 344/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 562/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 562/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 243/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 421/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 421/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 628/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2020, 36/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2021, 540/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 540/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 730/2022/R/eel;
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, nella revisione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e, in particolare, il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2024, 517/2024/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 128/2025/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, 315/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 315/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2025, 340/2025/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 385/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2025/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 564/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2025/R/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- l’Allegato A.72 al Codice di rete, recante “Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)” (di seguito anche: RIGEDI o Allegato A.72);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 10 giugno 2025, prot. Autorità 41187 del 10 giugno 2025, con cui è stata trasmessa all’Autorità la relazione sullo stato di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore di 1 MW ai sensi della deliberazione 540/2021/R/eel;
- la lettera di Terna del 25 giugno 2025, prot. Autorità 45568 del 25 giugno 2025 (di seguito: lettera del 25 giugno 2025), con cui è stata trasmessa all’Autorità la proposta di revisione dell’Allegato A.72 al Codice di rete, unitamente alla presentazione di sintesi delle osservazioni pervenute dagli operatori nel corso della consultazione e alle osservazioni puntuali inviate dagli operatori;
- la lettera di Terna del 9 luglio 2025, prot. Autorità 49266 del 9 luglio 2025 (di seguito: lettera del 9 luglio 2025), con cui è stata trasmessa all’Autorità la “Relazione sulle principali evidenze di esercizio ed esigenze per la gestione del Sistema Elettrico Nazionale nelle giornate caratterizzate da basso fabbisogno residuo e alta produzione rinnovabile”;
- la lettera di Terna del 30 luglio 2025, prot. Autorità 54182 del 30 luglio 2025 (di seguito: lettera del 30 luglio 2025), con cui è stata trasmesso all’Autorità un aggiornamento della proposta di revisione dell’Allegato A.72 al Codice di rete;
- la comunicazione del Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) del 1° ottobre 2025 e la successiva approvazione della Variante 5 alla Norma CEI 0-16;
- la lettera di Terna del 31 ottobre 2025, prot. Autorità 75682 del 31 ottobre 2025 (di seguito: lettera del 31 ottobre 2025), con cui è stato trasmesso all’Autorità l’“Aggiornamento sulle esigenze per la gestione del Sistema Elettrico Nazionale nelle giornate caratterizzate da basso fabbisogno residuo e alta produzione rinnovabile – Focus primavera 2026”;
- la lettera di Terna del 12 dicembre 2025, prot. Autorità 87242 del 15 dicembre 2025 (di seguito: lettera del 12 dicembre 2025), con cui è stato trasmesso all’Autorità l’“Aggiornamento sulle esigenze per la gestione del Sistema Elettrico Nazionale nelle giornate caratterizzate da basso fabbisogno residuo e alta produzione rinnovabile – Revisione tempistiche delibera ARERA 385/2025”;
- la lettera di Terna del 30 gennaio 2026, prot. Autorità 7195 del 30 gennaio 2026 (di seguito: lettera del 30 gennaio 2026), con cui è stato trasmesso all’Autorità l’“Aggiornamento sullo stato di attuazione procedura Ri.Ge.Di. (tecnologia GSM/GPRS) in vista delle esigenze di esercizio della primavera 2026”.

CONSIDERATO CHE:

- per effetto, in particolare, delle politiche di incentivazione delle fonti di energia rinnovabili, si sta assistendo da diversi anni a uno sviluppo molto rapido degli impianti di produzione di generazione distribuita (di seguito: GD) connessi alle reti di distribuzione, oltre che degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili connessi alla Rete di Trasmissione Nazionale;
- uno sviluppo marcato e rapido delle fonti rinnovabili non programmabili e della GD nel Sistema Elettrico Nazionale (di seguito: SEN), e in particolare una percentuale elevata di potenza elettrica connessa alle reti di distribuzione, ha richiesto e continua a richiedere che le reti di distribuzione, progressivamente, da “passive” diventino “attive” e che gli impianti di produzione e gli impianti di consumo diventino, progressivamente, più “partecipi” alla gestione efficace, efficiente e in sicurezza del SEN;
- in tale ottica, l’Autorità, interessando Terna, le imprese distributrici, i produttori e il CEI – ciascuno per le attività e i ruoli di propria competenza –, ha definito nel corso degli anni diversi interventi, in alcuni casi con carattere di urgenza, al fine di rendere più sicura la gestione del SEN anche con il contributo degli impianti di produzione di GD;
- al riguardo, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, il paragrafo 8.8.6.5 della Norma CEI 0-16 prevede che tutti i generatori debbano consentire il supporto di servizi di teledistacco con riduzione parziale o totale della produzione per mezzo di telesegnali inviati da un centro remoto; la partecipazione ai piani di difesa è richiesta ai generatori di potenza uguale o maggiore a 100 kW secondo le modalità specificate nell’Allegato M alla medesima Norma CEI 0-16, recante “Partecipazione ai piani di difesa” e implementato nell’ambito del Comitato Tecnico CT 316 del CEI al quale partecipano anche rappresentanti dei gestori di rete;
- l’Allegato M alla Norma CEI 0-16 ha, altresì, evidenziato che, per potere ridurre la produzione degli impianti di produzione, è necessario che l’impresa distributrice riceva le richieste di Terna e invii segnali a un opportuno ricevitore GSM/GPRS situato presso l’impianto di produzione del produttore, in grado di elaborare il segnale e di emettere un comando al sistema di protezione di interfaccia che consenta il distacco e l’inibizione dei gruppi di generazione; il medesimo Allegato M descrive, altresì, le funzionalità e le modalità di installazione presso gli impianti di produzione di energia elettrica del ricevitore (modem/attuatore) GSM/GPRS;
- ai sensi della deliberazione 562/2012/R/eel, il paragrafo 8.8.6.5 della Norma CEI 0-16 e l’Allegato M alla medesima Norma CEI 0-16 trovano applicazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da connettere in media tensione per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa è successiva al 31 dicembre 2012;
- l’Autorità ha verificato, inizialmente con la deliberazione 344/2012/R/eel e successivamente con la deliberazione 421/2014/R/eel (a seguito del relativo aggiornamento), l’Allegato A.72 al Codice di rete che disciplina la procedura RIGEDI con la quale Terna, tramite l’ausilio delle imprese distributrici, può, ai fini

- di garantire la sicurezza del SEN, operare delle azioni di modulazione straordinaria a scendere mediante teledistacco degli impianti di generazione distribuita;
- l’Allegato A.72 al Codice di rete, nella versione risultante dalle modifiche approvate con la deliberazione 421/2014/R/eel, trova applicazione per gli impianti fotovoltaici ed eolici aventi potenza nominale complessiva uguale o maggiore di 100 kW connessi alle reti di media tensione (di seguito: impianti di GD riducibile o impianti di GDR); esso, più in dettaglio, distingue gli impianti di GDR in tre categorie:
 - impianti di produzione di tipo GDTEL: essi sono impianti di GDR che, al netto dei servizi ausiliari, immettono in rete tutta la produzione e sono connessi a linee di media tensione dedicate il cui distacco, come puntualizzato dalla deliberazione 421/2014/R/eel, è attuabile da remoto dall’impresa distributrice di riferimento (cioè l’impresa distributrice che ha almeno una cabina primaria) a seguito di richiesta di Terna;
 - impianti di produzione di tipo GDRM: essi sono impianti di GDR diversi da quelli di cui al precedente alinea il cui distacco è attuabile direttamente con comando inviato dal sistema di difesa di Terna mediante il sistema di controllo dell’impresa distributrice di riferimento. Allo scopo, tali impianti di produzione devono essere dotati delle apparecchiature e dei sistemi di comunicazione previsti dall’Allegato M alla Norma CEI 0-16;
 - impianti di tipo GDPROM: essi sono impianti di GDR diversi da quelli di cui ai precedenti alinea connessi a linee elettriche non dedicate in cui sono presenti anche impianti di consumo; il distacco di tali impianti di produzione è attuabile esclusivamente dal produttore su richiesta trasmessa dall’impresa distributrice di riferimento;
 - la deliberazione 421/2014/R/eel, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, inoltre, ha:
 - previsto che i produttori siano tenuti ad adeguare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza uguale o maggiore a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013, alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16 entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva;
 - disciplinato le modalità per l’adeguamento di cui al precedente alinea, prevedendo, tra l’altro, che le imprese distributrici di riferimento trasmettano a Terna, per il tramite del sistema GAUDÌ e secondo modalità dalla medesima definite, l’informazione relativa all’avvenuto adeguamento dei singoli impianti di produzione;
 - previsto che le imprese distributrici di riferimento, nel corso della vita utile di un impianto di produzione di energia elettrica per il quale trovano applicazione le prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16 (indipendentemente, cioè, dalla data in cui è stata presentata la richiesta di connessione, per effetto degli interventi di adeguamento), verifichino, con la periodicità prevista dal medesimo Allegato M, il corretto funzionamento dei

sistemi installati dai produttori atti a consentire il teledistacco da remoto. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all'effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, sono seguite da un sopralluogo sull'impianto di produzione per verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento;

- previsto che nei casi in cui:
 - i. la verifica effettuata dall'impresa distributrice di riferimento a seguito della comunicazione di adeguamento di un impianto esistente (cioè per il quale è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente al 1° gennaio 2013) o nel corso della vita utile di un impianto di produzione ai sensi dell'Allegato M alla Norma CEI 0-16 (cioè impianti nuovi ed esistenti) abbia avuto esito negativo;
 - ii. il produttore che gestisce un impianto di produzione esistente, nonostante il sollecito da parte dell'impresa distributrice, non effettui l'adeguamento secondo le tempistiche e le modalità previste,

l'impresa distributrice di riferimento ne dia comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) e al produttore. Il GSE sospende l'erogazione degli incentivi (ove presenti) fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione;
- previsto che quanto descritto nel precedente alinea trovi applicazione anche qualora l'impresa distributrice sia a conoscenza di altri casi di disapplicazione della medesima deliberazione 421/2014/R/eel;
- raccomandato al GSE, con riferimento ai servizi di scambio sul posto e di ritiro dedicato, di dare applicazione alle clausole delle relative convenzioni che prevedono la sospensione della loro efficacia in caso di inadempienza agli obblighi ivi previsti o richiamati (per quanto attiene al caso di specie, le disposizioni previste dalla medesima deliberazione 421/2014/R/eel), fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione, dando adeguato preavviso ai produttori coinvolti, almeno nel caso di impianti di produzione che non hanno diritto agli incentivi e che accedono a tali servizi;
- gli strumenti di *enforcement* insiti nella deliberazione 421/2014/R/eel hanno pertanto effetti solo nei casi in cui vi siano partite economiche erogate dal GSE.

CONSIDERATO CHE:

- Terna, con la lettera del 25 giugno 2025, ha trasmesso un aggiornamento dell'Allegato A.72 al Codice di rete, evidenziando, tra l'altro, che:
 - *“l’evoluzione del Sistema Elettrico Nazionale sta ponendo problematiche di esercizio sempre più rilevanti, tra cui quella di assicurare la disponibilità efficace di adeguati margini a scendere e, conseguentemente, la disponibilità di mezzi, strumenti e procedure sempre più tempestive ed efficaci per gestire fenomeni di overgeneration via via più rilevanti nelle situazioni di basso carico residuo ed elevata produzione rinnovabile non programmabile.”;*

- “L’aggiornamento della soluzione tecnologica per ridurre/distaccare gli impianti MT è divenuto improrogabile in ragione della obsolescenza dell’attuale tecnologia GSM/GPRS (in corso di dismissione da parte degli operatori telefonici) e della sua scarsa affidabilità nella trasmissione/attuazione degli ordini di riduzione/distacco, dovuta alla latenza nella trasmissione dei dati e alla qualità del segnale che varia a seconda della posizione geografica, distanza dal ripetitore più vicino e del numero di utenti collegati alla stessa cella.”;
- “L’inaffidabilità dell’attuale soluzione tecnologica è stata anche riscontrata sul campo sia nell’ambito delle prove condotte da Terna nel 2024-2025 che in fase di applicazione della procedura RiGeDi nelle giornate di basso carico e alta produzione rinnovabile della primavera 2025.”;
- “Le criticità di esercizio sperimentate nel corso della primavera 2025 si presenteranno in misura ancor più rilevante anche nei prossimi anni con l’entrata in esercizio di ulteriore capacità produttiva non programmabile su reti MT/BT fin quando non sarà ancora disponibile la nuova capacità di accumulo contrattualizzata in esito alle aste MACSE [Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico, NdR]. Si tratta di capacità produttiva che non potrà essere ridotta/distaccata da Terna neanche per motivi di sicurezza (nel caso di impianti su rete BT) oppure, nel caso di impianti connessi su rete MT, che allo stato attuale può essere ridotta/distaccata con un tasso di successo/affidabilità molto basso con la soluzione tecnologica attualmente in uso.”;
- “Alla luce di quanto sopra, risulta indispensabile completare quanto prima il percorso di revisione delle modalità di riduzione della generazione distribuita avviato con la consultazione dell’Allegato A.72 (Procedura RIGEDI) e far decorrere quanto prima la fase implementativa di tali nuove modalità di distacco/riduzione della GD connessa alla rete MT.”;
- con la deliberazione 385/2025/R/eel, l’Autorità ha verificato le modifiche proposte da Terna all’Allegato A.72 al Codice di rete come trasmesse con la lettera del 25 giugno 2025 e integrate con la lettera del 30 luglio 2025;
- l’Allegato A.72 al Codice di rete aggiornato prevede, in sintesi:
 - la conferma dell’applicazione della procedura RIGEDI agli impianti di produzione che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - i. connessi alle reti di distribuzione di media tensione;
 - ii. alimentati da fonte rinnovabile solare (impianti fotovoltaici) o eolica;
 - iii. aventi potenza uguale o maggiore di 100 kW;
 - l’abolizione della categoria GDPRO, poiché è caratterizzata da tempistiche di attivazione troppo lente rispetto alle esigenze di gestione in sicurezza del SEN;
 - che, pertanto, ai fini dell’applicazione della procedura RIGEDI si distinguano:
 - i. impianti di produzione di tipo GDTEL distaccabili da remoto sui circuiti ad essi dedicati;
 - ii. impianti di produzione di tipo GDRM dotati delle apparecchiature e sistemi di comunicazione previsti dalla Norma CEI 0-16;

- l'introduzione della nuova architettura di teleriduzione, tramite l'utilizzo del Controllore Centrale di Impianto (di seguito: CCI) per tutti gli impianti di produzione di potenza uguale o maggiore di 100 kW. Tale nuova architettura di teleriduzione prevede che le imprese distributrici debbano effettuare la riduzione della potenza attraverso un sistema centrale che invii i relativi comandi ai CCI degli impianti di produzione rientranti nel perimetro di applicazione della procedura RIGEDI; il CCI, dopo avere ricevuto il comando, attiva la funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO” precedentemente rientrante tra le prestazioni funzionali “opzionali” dei CCI;
- con la deliberazione 385/2025/R/eel, l'Autorità, come richiesto da Terna per esigenze di sicurezza del SEN, ha:
 - previsto che le modifiche all'Allegato A.72 al Codice di rete trovino applicazione per tutti gli impianti di produzione fotovoltaici ed eolici di potenza uguale o maggiore di 100 kW connessi alle reti di media tensione, ivi inclusi quelli già in esercizio;
 - definito le modalità e le tempistiche di adeguamento degli impianti di produzione già in esercizio al fine di disporre quanto prima di soluzioni funzionali ai fini dell'eventuale utilizzo della procedura RIGEDI in condizioni emergenziali, quali quelle che potrebbero verificarsi già dalle prossime primavere, garantendo l'esercizio in sicurezza del SEN;
 - introdotto, inoltre, meccanismi automatici di sospensione dell'erogazione degli incentivi eventualmente spettanti e della remunerazione dell'energia elettrica immessa, nei casi di mancato rispetto delle tempistiche previste per l'adeguamento degli impianti di produzione esistenti; tali meccanismi non rappresentano una penalità (che sarebbe incoerente rispetto alla nuova versione del contratto di dispacciamento in vigore per la fase di consolidamento del TIDE come positivamente verificata dall'Autorità con la deliberazione 315/2025/R/eel), ma si configurano quale applicazione di un generale principio di autotutela creditoria in base al quale il produttore inadempiente non ha titolo per ricevere la controprestazione economica prevista per gli interventi previsti dalla regolazione; in tale prospettiva, pertanto, si tratta di un trattenimento temporaneo delle partite economiche a vario titolo spettanti, volto a stimolare i produttori a completare rapidamente gli adeguamenti necessari ai fini dell'esercizio in sicurezza del SEN;
 - previsto che la modalità di distacco basata sulla tecnologia GSM/GPRS, per ogni impianto di produzione soggetto agli obblighi previsti dalla deliberazione 421/2014/R/eel, rimanga pienamente operativa fino all'effettiva attivazione delle nuove modalità di riduzione delle immissioni di energia elettrica previste dalla medesima deliberazione 385/2025/R/eel; e che Terna e le imprese distributrici, secondo modalità definite da Terna, eseguano periodicamente dei test funzionali a garantire la piena operatività delle nuove modalità di riduzione delle immissioni di energia elettrica previste dalla deliberazione 385/2025/R/eel e delle modalità di distacco esistenti (previste dalla deliberazione 421/2014/R/eel) finché troveranno applicazione.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della pubblicazione della deliberazione 385/2025/R/eel, alcuni produttori e relative associazioni, nonché alcune imprese distributrici e relative associazioni, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, hanno evidenziato l'impossibilità di rispettare le scadenze previste dall'Autorità con la medesima deliberazione 385/2025/R/eel; in particolare le imprese distributrici hanno rappresentato che:
 - le attività tecniche necessarie a consentire l'implementazione delle nuove disposizioni richiedono tempi notevolmente superiori rispetto a quelli prescritti in quanto si renderà necessario progettare, realizzare e collaudare complessi sviluppi informatici e tecnologici dei sistemi centrali delle imprese distributrici, oltre che puntuale verifiche e collaudi della catena di comunicazione e attuazione *end-to-end* oltre che eseguire interventi sugli impianti in campo (ossia presso le cabine primarie e le cabine secondarie a cui sono connessi gli impianti di produzione); in particolare, sarà necessario procedere all'allestimento impiantistico e infrastrutturale mediante l'approvvigionamento e l'installazione di apparati di comunicazione e automazione su un numero di impianti di produzione molto elevato prefigurandosi, inoltre, il rischio che il mercato dei fornitori di apparati non riesca ad assicurare, con tempistiche ridotte, volumi eccezionali rispetto alle ordinarie necessità;
 - è necessario disporre una proroga di almeno 12-15 mesi (non meno di 15 mesi secondo alcune imprese distributrici) della scadenza posta in capo alle imprese distributrici per l'adeguamento dei sistemi di propria competenza (28 febbraio 2026) nonché estendere le tempistiche stabilite per l'esecuzione da parte delle imprese distributrici dei collaudi finali, prevedendo il completamento degli stessi entro 6 mesi (anziché 2 mesi) dalla data della comunicazione di avvenuto adeguamento da parte del produttore o, se successiva, dalla data di ultimazione degli sviluppi dei sistemi informatici delle imprese distributrici necessari per l'esecuzione dei medesimi collaudi, in considerazione dei volumi di attività presso gli impianti di produzione;
- le richieste di proroga delle scadenze poste in capo ai produttori e alle imprese distributrici sono state veicolate anche a Terna, in quanto esse sono state definite in funzione delle esigenze di esercizio in sicurezza del SEN, come più volte ribadite dalla medesima Terna;
- con la lettera del 31 ottobre 2025, Terna, facendo seguito alla propria lettera del 9 luglio 2025, ha trasmesso all'Autorità un aggiornamento in merito alle azioni necessarie per la gestione in sicurezza del SEN già a partire dalla primavera 2026 alla luce delle previsioni più aggiornate sulla disponibilità dei margini a scendere e dello stato di attuazione delle misure finora considerate evidenziando che:
 - l'evoluzione del SEN sta ponendo complessità di esercizio sempre più rilevanti relative alla gestione di fenomeni di *overgeneration* che potrebbero comportare situazioni di sovrafrequenza nella rete interconnessa europea; tali criticità si

presenteranno in forma molto più pronunciata già a partire dalla primavera 2026 in ragione dell'ulteriore aumento di capacità produttiva rinnovabile non programmabile rispetto a maggio 2025 (circa 4,1 GW attesi sulle reti di media e bassa tensione); al riguardo, con riferimento alla generazione distribuita, l'attuazione della deliberazione 385/2025/R/eel nei tempi previsti avrebbe consentito di aumentare la capacità modulabile per quantitativi confrontabili;

- le simulazioni condotte su base probabilistica, al fine di stimare i margini a scendere disponibili già a partire dalla primavera 2026, nell'ipotesi di non disporre degli effetti della deliberazione 385/2025/R/eel e continuando ad avvalersi solo della precedente procedura RIGEDI, tenendo conto della proiezione della crescita di capacità rinnovabile installata, delle previsioni probabilistiche del fabbisogno elettrico e della producibilità delle varie fonti energetiche (rinnovabili e non rinnovabili) e delle previsioni di entrata in esercizio della nuova capacità di accumulo, evidenziano una riduzione dei margini a scendere disponibili rispetto alla primavera 2025;
- in considerazione delle criticità manifestate dai produttori e dalle imprese distributrici nel rispettare le tempistiche previste per l'implementazione delle nuove modalità di modulazione tramite CCI e delle simulazioni dei margini a scendere disponibili già a partire dalla primavera 2026, è necessaria l'implementazione rapida di ulteriori azioni, affinché i relativi effetti siano disponibili già a partire dalla primavera 2026. Tra di esse, le misure emergenziali che potrebbero apportare il maggiore contributo nel breve periodo potrebbero consistere in contratti di riserva transfrontaliera da stipulare con operatori esteri selezionati in esito a una procedura concorsuale e in contratti con clienti finali per l'aumento dei prelievi di energia elettrica nelle giornate primaverili più critiche; inoltre, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, Terna ha evidenziato che, nell'ambito della precedente procedura RIGEDI, sono state incrementate le prove per testare la reale raggiungibilità e distaccabilità delle risorse tramite l'attuale tecnologia GSM/GPRS, nelle more dell'installazione e messa in esercizio del CCI, e sono in corso di valutazione eventuali azioni tecniche per aumentare l'affidabilità della raggiungibilità/distaccabilità tramite GSM/GPRS;
- con la lettera del 12 dicembre 2025, Terna ha fornito un ulteriore aggiornamento in merito alle azioni necessarie per la gestione in sicurezza del SEN nella primavera 2026 e nella primavera 2027. Al riguardo, dando seguito alla lettera del 31 ottobre 2025, Terna, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, ha evidenziato che sono in corso interlocuzioni con le imprese distributrici al fine di garantire la massima efficacia possibile della procedura RIGEDI approvata con la deliberazione 421/2014/R/eel, pur tenendo conto delle criticità intrinseche della tecnologia GSM/GPRS in termini di obsolescenza tecnologica e scarsa affidabilità, nell'ipotesi che tale procedura continui a trovare applicazione per un periodo superiore rispetto a quello ipotizzato a seguito dell'approvazione della deliberazione 385/2025/R/eel;

- a seguito delle segnalazioni precedentemente descritte di alcuni produttori e relative associazioni, delle imprese distributrici e relative associazioni e di Terna, l'Autorità con la deliberazione 564/2025/R/eel ha:
 - modificato la deliberazione 385/2025/R/eel, prorogando le tempistiche inizialmente previste per i produttori e per le imprese distributrici;
 - evidenziato che le proposte formulate da Terna, con la lettera del 31 ottobre 2025, in merito ai contratti di riserva transfrontaliera da stipulare con operatori esteri e ai contratti con clienti finali per l'aumento della domanda industriale, siano meritevoli di accoglimento in quanto contribuiscono alla gestione in sicurezza del SEN;
- la deliberazione 564/2025/R/eel, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, ha previsto, inoltre, che, entro il 28 febbraio 2026:
 - Terna, in attuazione della deliberazione 421/2014/R/eel, aggiorni l'Autorità in merito a eventuali inadempienze da parte dei produttori e/o delle imprese distributrici alle previsioni previste dalla medesima deliberazione 421/2014/R/eel, sulla base degli elementi nella propria disponibilità (ivi incluse le informazioni previste dal comma 2.8 della deliberazione 421/2014/R/eel), affinché l'Autorità possa adottare le necessarie azioni di *enforcement*, in quanto la procedura RIGEDI approvata con la medesima deliberazione 421/2014/R/eel continuerà a trovare applicazione per un periodo superiore rispetto a quello ipotizzato in fase di definizione della deliberazione 385/2025/R/eel;
 - le imprese distributrici di riferimento trasmettano all'Autorità una relazione dalla quale emergano le azioni svolte, in attuazione della deliberazione 421/2014/R/eel, per verificare, con la periodicità prevista dall'Allegato M alla Norma CEI 0-16, il permanere del corretto funzionamento dei sistemi installati dai produttori atti a consentire il teledistacco da remoto, nonché una sintesi dei risultati emersi durante tali verifiche e delle azioni conseguenti come previste dalla medesima deliberazione 421/2014/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- Terna, con la lettera del 30 gennaio 2026, a seguito della deliberazione 564/2025/R/eel e facendo seguito alle precedenti lettere del 9 luglio 2025, del 31 ottobre 2025 e del 12 dicembre 2025, ha fornito un aggiornamento in merito allo stato di effettiva attuazione dell'attuale procedura RIGEDI basata sulla tecnologia GSM/GPRS, approvata con la deliberazione 421/2014/R/eel. In particolare, Terna ha evidenziato che:
 - in esito ai test finora effettuati e sulla base degli elementi al momento disponibili risulta ancora una situazione di persistente e diffusa disapplicazione delle prescrizioni vigenti in materia di teledistacco degli impianti di produzione di GD;
 - come già rappresentato nella lettera del 12 dicembre 2025, nell'ipotesi in cui la disponibilità di risorse asservite alla procedura RIGEDI o l'affidabilità della procedura stessa non garantiscano i margini a scendere necessari per la gestione

in sicurezza del SEN, occorrerebbe operare un “distacco a programma” tramite intervento in campo da parte del personale dell’impresa distributrice; allo scopo è già in corso un tavolo tecnico tra Terna ed e-distribuzione S.p.A.;

- al fine di minimizzare il rischio di ricorso al distacco a programma, è necessario che i produttori procedano rapidamente alla corretta installazione e manutenzione delle apparecchiature funzionali al distacco tramite GSM/GRPS, così da rendere disponibile alle imprese distributrici ulteriore capacità distaccabile da remoto in maniera affidabile.

RITENUTO CHE:

- stante la situazione di persistente e diffusa disapplicazione delle prescrizioni vigenti in materia di teledistacco degli impianti di generazione distribuita segnalata da Terna con la lettera del 30 gennaio 2026, sia necessario rafforzare gli strumenti di *enforcement* previsti dalla deliberazione 421/2014/R/eel, al fine di promuovere il completo adeguamento degli impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza uguale o maggiore a 100 kW connessi alle reti di media tensione alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16 in modo che, nella primavera 2026 e fino alla piena attuazione della deliberazione 385/2025/R/eel, possano rispettare gli ordini di modulazione straordinaria a scendere di cui alla procedura RIGEDI come definita dall’Allegato A.72 al Codice di rete nella sua formulazione approvata con la deliberazione 421/2014/R/eel; resta comunque ferma la possibilità, per l’Autorità, di adottare le azioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- per le finalità di cui al precedente punto, sia opportuno prevedere che, con effetti dal 16 marzo 2026, ai produttori responsabili degli impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza uguale o maggiore a 100 kW connessi alle reti di media tensione non adeguati alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16 per motivi non imputabili all’impresa distributrice si applichino i medesimi meccanismi previsti dalla deliberazione 385/2025/R/eel per la sospensione dell’erogazione degli incentivi eventualmente spettanti e della remunerazione dell’energia elettrica immessa, qualora non siano già in atto i meccanismi di sospensione delle partite economiche di cui alla deliberazione 421/2014/R/eel;
- sia, altresì, opportuno prevedere che, qualora sia necessaria l’attivazione della procedura RIGEDI, gli impianti di produzione che risultano ancora non adeguati alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16 per motivi non imputabili all’impresa distributrice possano essere disconnessi tramite intervento in campo da parte del personale dell’impresa distributrice. In tali casi i rispettivi produttori non hanno diritto alla remunerazione della mancata produzione di energia elettrica derivante dal distacco operato dalle imprese distributrici;
- sia opportuno modificare il punto 4. della deliberazione 564/2025/R/eel al fine di specificare che la relazione richiesta alle imprese distributrici di riferimento entro il 28 febbraio 2026, inerente alle azioni svolte ai sensi del comma 5.1 della

- deliberazione 421/2014/R/eel, includa anche il dettaglio dei sopralluoghi svolti presso gli impianti di produzione e i relativi esiti;
- sia opportuno non sottoporre il presente provvedimento a consultazione ai sensi del comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A essendo incompatibile con le esigenze di urgenza precedentemente rappresentate

DELIBERA

1. le imprese distributrici danno tempestiva comunicazione della presente deliberazione ai singoli produttori responsabili degli impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza uguale o maggiore a 100 kW connessi alle reti di media tensione inadempienti alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M alla Norma CEI 0-16 per motivi non imputabili alla medesima impresa distributrice;
2. le imprese distributrici di riferimento, entro il 15 marzo 2026 trasmettono a Terna e al GSE l'elenco dei produttori responsabili degli impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza uguale o maggiore a 100 kW connessi alle reti di media tensione inadempienti alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M alla Norma CEI 0-16 per motivi non imputabili alla medesima impresa distributrice;
3. a decorrere dal 16 marzo 2026 e ferme restando le sospensioni dei pagamenti già in corso per effetto della deliberazione 421/2014/R/eel:
 - a) il GSE, in relazione agli impianti di produzione che risultano inadempienti alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M alla Norma CEI 0-16, e che rientrano in una convenzione attiva con il medesimo GSE (sia essa afferente all'erogazione di incentivi e/o all'accesso ai meccanismi di ritiro amministrato dell'energia elettrica gestiti dal medesimo GSE), sospende l'erogazione delle partite economiche di competenza fino al ricevimento della comunicazione di avvenuto adempimento da parte della competente impresa distributrice di riferimento;
 - b) ogni BRP, diverso dal GSE, che ha nel proprio contratto di dispacciamento impianti di produzione inadempienti alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M alla Norma CEI 0-16, è tenuto a versare a Terna, nell'ambito del proprio contratto di dispacciamento e per ciascun mese in cui permane l'inadempimento, un ulteriore corrispettivo (se positivo) pari al prodotto tra:
 - l'energia elettrica immessa da ciascuno dei medesimi impianti di produzione non adeguati presenti nel proprio contratto di dispacciamento calcolata in coerenza con quanto previsto dal TIS e
 - il prezzo unitario formatosi nel MGP relativo alla zona di offerta in cui è ubicato ciascun impianto di produzione.

A seguito del corretto adempimento alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M alla Norma CEI 0-16, Terna rettifica il valore del corrispettivo di cui alla presente lettera b) ponendolo pari a zero nella prima sessione di conguaglio prevista dal TIS successiva alla comunicazione del corretto

adempimento, con riferimento a tutti i mesi ai quali l’ulteriore corrispettivo di cui alla presente lettera b) è stato applicato e procede al relativo conguaglio.

Per le finalità di cui alla presente lettera, Terna, dopo aver ricevuto la comunicazione da parte dell’impresa distributrice di riferimento, comunica a ciascun BRP l’elenco dei produttori inadempienti rientranti nel contratto di dispacciamento del medesimo BRP nonché il successivo avvenuto adempimento; l’effettiva sospensione dei pagamenti è comunque effettuata sulla base degli elementi resi disponibili dalle imprese distributrici di riferimento;

4. le disposizioni di cui al punto 3. trovano applicazione anche qualora l’inadempimento alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16 è riscontrato dall’impresa distributrice di riferimento in data successiva al 15 marzo 2026, ad esempio in esito alle verifiche e ai controlli periodici previsti dalla deliberazione 421/2014/R/eel, con effetti a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione effettuata dalla medesima impresa distributrice a Terna e al GSE;
5. nei casi in cui trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 3., le modalità di comunicazione, da parte del produttore, del successivo avvenuto adempimento e le modalità di verifica da parte dell’impresa distributrice sono le medesime di cui al comma 5.2 della deliberazione 421/2014/R/eel;
6. qualora sia necessaria l’attivazione della procedura RIGEDI approvata con la deliberazione 421/2014/R/eel, gli impianti di produzione che risultano ancora non adeguati alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16 per motivi non imputabili all’impresa distributrice possono essere disconnessi tramite intervento in campo da parte del personale della medesima impresa distributrice. In tali casi i rispettivi produttori non hanno diritto alla remunerazione della mancata produzione di energia elettrica derivante dal distacco operato dalle imprese distributrici;
7. Terna aggiorna l’Autorità e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, con cadenza almeno mensile fino all’estate 2026, in merito allo stato di adempimento dei produttori alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16 e all’attuazione della presente deliberazione, nonché in merito all’eventuale conduzione di tavoli tecnici con le imprese distributrici di riferimento funzionali alla corretta applicazione della procedura RIGEDI e ai relativi esiti;
8. al punto 4. della deliberazione 564/2025/R/eel, le parole “atti a consentire il teledistacco da remoto, nonché una sintesi dei risultati emersi durante tali verifiche” sono sostituite dalle seguenti “atti a consentire il teledistacco da remoto, ivi incluso il dettaglio dei sopralluoghi effettuati, nonché una sintesi dei risultati emersi durante tali verifiche e sopralluoghi”;
9. sulla base degli elementi che si rendono disponibili ai sensi dei punti 3. e 4. della deliberazione 564/2025/R/eel nonché ai sensi del presente provvedimento, l’Autorità può adottare ulteriori azioni di *enforcement*, ivi incluse quelle previste dall’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
10. la presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nonché a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per i seguiti di competenza;

11. la presente deliberazione e la deliberazione 564/2025/R/eel come risultante dalle modifiche apportate con il presente provvedimento sono pubblicate nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua